



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26.06.2023)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 - Oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Tipologie di impianti sportivi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 – Classificazione delle attività sportive</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 – Interventi sugli immobili e attività a rilevanza patrimoniale</i>	<i>6</i>
TITOLO 2 - USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	6
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	6
<i>Art. 7 - Tipologia delle concessioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Programmazione delle concessioni in uso e finalità di assegnazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 – Palestre scolastiche</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 - Modalità per l'assegnazione in uso</i>	<i>10</i>
CAPO II – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.....	11
<i>Art. 12 – Affidamento della gestione di impianti senza rilevanza economica</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14 - Ammodernamento e costruzione impianti sportivi</i>	<i>12</i>
TITOLO 3 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI	13
<i>Art. 15 - Sospensione delle concessioni in uso</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 - Revoca delle concessioni d'uso</i>	<i>13</i>
<i>Art 17 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Norme generali sulla vigilanza.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 - Rinvii</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 - Norme transitorie e finali.....</i>	<i>14</i>
ALLEGATO A – ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	15
IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE COMUNALE	15
IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE LOCALE	15
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON RILEVANZA ECONOMICA	15
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.....	15
ALLEGATO B – CRITERI OPERATIVI PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	16
IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE COMUNALE	17
IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE LOCALE	18

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pesian di Prato.
2. Il Comune di Pesian di Prato promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive genericamente intese per il soddisfacimento delle finalità di miglioramento della qualità della vita e al diritto alla salute di ogni cittadino, garantendo alle persone con disabilità la fruibilità ai percorsi educativi, motori e sportivi.
3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
4. L'uso pubblico degli impianti sportivi del Comune di Pesian di Prato è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021 si intende:
 - a. **impianto sportivo** "la struttura all'aperto o al chiuso preposta allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto";
 - b. **associazione o società sportivo dilettantistica** "il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 si intende:
 - a. **attività fisica o attività motoria** "qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesti in condizioni di riposo";
 - b. **sport** "qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli";
 - c. **pratica sportiva per tutti** "l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità".
3. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre:
 - a. per **Comune** il Comune di Pesian di Prato;
 - b. per **gestione di un impianto sportivo** si intende il complessivo svolgimento di un'attività articolata volta ad amministrare il funzionamento di una struttura e l'erogazione del servizio sportivo e di promozione dello sport che in essa viene svolto e che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.). L'organizzazione riguarda ambiti di lavoro eterogenei ovvero: aspetti tecnici dell'attività sportiva; l'organizzazione di corsi, allenamenti, tornei, manifestazioni, competizioni; la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria; l'assistenza sanitaria; l'attività amministrativa e fiscale; l'aspetto promozionale riguardante l'immagine e le pubbliche

relazioni.

- c. per **concessione in uso**, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio compreso in un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
- d. per **concessione del servizio di gestione** il contratto a titolo oneroso con il quale si affida, a uno o più operatori economici, il servizio di gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi affidati;
- e. per **affidamento in gestione**, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
- f. per **affidamento in gestione e uso**, il provvedimento con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale e concede l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento diretto di determinate attività sportive;
- g. per **affidatario**, il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.
- h. **impianto senza rilevanza economica** quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- i. **impianto con rilevanza economica** gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
- j. **spazio sportivo** il luogo attrezzato, all'aperto o al chiuso, dove si svolge la pratica sportiva o motoria.

Art. 3 – Tipologie di impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a. impianti di interesse comunale;
 - b. impianti di interesse locale;
 - c. impianti a rilevanza economica;
 - d. impianti privi di rilevanza economica.
2. Sono classificati come impianti sportivi di interesse comunale tutti gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per il Comune, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare.
3. Sono classificati come impianti sportivi di interesse locale tutti gli impianti non classificati come impianti di interesse comunale.
4. Le palestre ubicate nei complessi scolastici sono a servizio delle attività propriamente scolastiche, dei servizi postscolastici erogati dal Comune agli alunni e alle loro famiglie e delle attività extra didattiche rivolte ai medesimi soggetti e gestite dalla competente istituzione scolastica o dall'Amministrazione comunale, anche tramite organismi ed associazioni a ciò incaricati, secondo un calendario annuale di utilizzo dei locali scolastici concordato per ogni anno scolastico tra il Comune e le istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività di coordinamento ed integrazione reciproca del piano dell'offerta formativa e del piano dei servizi e delle attività comunali per la scuola, le famiglie e gli alunni. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche, salvo giustificate eccezioni, sono considerate impianti sportivi di interesse locale.
5. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi, ove siano di pertinenza di edifici scolastici, in analogia con quanto stabilito nel comma 4, sono assoggettate al medesimo regime previsto per le palestre scolastiche. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi ubicate in aree non di pertinenza delle istituzioni scolastiche sono considerate impianti sportivi di interesse locale salvi i

casi in cui le stesse siano comprese all'interno o comunque pertinenze di impianti sportivi di interesse comunale. Salva diversa esplicita disciplina, è previsto l'uso libero di tali aree preferibilmente da parte di soggetti residenti nel territorio in cui esse sono ubicate.

6. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
7. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata esclusivamente mediante affidamento di contratto di concessione secondo la vigente disciplina in materia di contratti pubblici.
8. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici. Sono considerati impianti privi di rilevanza economica, di regola, tutti gli impianti di rilevanza locale.
9. Alla data di adozione del presente regolamento, la classificazione degli impianti sportivi in relazione alle caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3, 6 e 8 risulta dal documento **Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento stesso.
10. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti da terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 – Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Sono considerate di interesse pubblico le seguenti attività:
 - a. attività sportiva agonistica la pratica di una delle discipline sportive svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
 - b. attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
 - c. attività di avviamento allo sport destinata a bambini e/o giovani o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
 - d. attività fisica motoria specificamente indirizzata ai disabili;
 - e. attività fisico motoria specificamente indirizzata agli anziani;
 - f. attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi, pur essendo tutte parimenti esercitabili nei limiti di cui al successivo art. 5 c. 2, sono considerate prioritarie:
 - a. negli impianti sportivi: tutte le attività di cui al precedente comma 2 lettere da a) ad e) ed in particolare le iniziative che accolgono numeroso pubblico;
 - b. nelle palestre scolastiche: le attività di cui al precedente comma 2 lettere da a) ad f).
 - c. nelle aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi, le attività ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 5 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a. **Gestione diretta**, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, del modello organizzativo in uso dagli uffici comunali competenti e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b. **Gestione indiretta**, mediante affidamento o concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina vigente in materia.
2. Per ogni impianto sportivo, il Comune garantisce l'accesso e l'uso per tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o prevalentemente nel territorio comunale ed iscritte all'Albo comunale delle Associazioni. L'uso degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini è di norma consentito per gli impianti liberamente accessibili nonché per quelli il cui utilizzo singolo sia comunque compatibile con la natura tecnica e gestionale dell'impianto sportivo.
3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:
 - a. in **uso continuativo o annuale**, con durata limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata l'autorizzazione, convenzionalmente dal 1 agosto al 31 luglio, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione;
 - b. per periodi inferiori in **uso temporaneo o occasionale/straordinario**, qualora compatibile con la programmazione annuale.
4. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come previsto dal successivo art. 8.
5. La Giunta Comunale può stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

Art. 6 – Interventi sugli immobili e attività a rilevanza patrimoniale

1. La manutenzione degli immobili sportivi e delle relative aree scoperte di pertinenza, comunque adibite, gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, spettano all'Area Tecnica comunale competente in materia di Lavori Pubblici. La stessa Area Tecnica provvede, anche nei casi di gestione indiretta, alle attività ed agli adempimenti tecnici finalizzati a garantire l'idoneità e la sicurezza, con riferimento agli impianti, agli arredi e alle attrezzature negli stessi compresi (tra cui recinzioni, cancelli, etc.), agli interventi relativi alle verifiche periodiche di sicurezza degli impianti elettrici, termici e antincendio, fissi e mobili, nonché alla riparazione di guasti agli impianti di illuminazione posti ad altezza maggiore di mt 4 dal piano di calpestio di riferimento,.
2. In caso di gestione indiretta degli impianti sportivi e delle relative aree scoperte, comunque adibite, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ove e nella eventuale misura prevista, i consumi e le utenze sono a carico del soggetto cui è affidata la gestione. Lo stesso risponde, altresì, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo nonché a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene.
3. Il soggetto che, in caso di gestione indiretta dell'impianto sportivo, proponga di effettuare, a propria cura e spese, interventi edilizi sull'immobile riconducibili a migliorie o addizioni, deve essere autorizzato dall'Area Tecnica comunale competente in materia di Patrimonio in ordine all'utilità e all'adeguatezza delle opere, previa presentazione di formale istanza corredata del relativo progetto, di un computo metrico e di descrizione delle singole voci di costo, con esclusione di qualsivoglia diritto alla corresponsione di indennizzo o di ristoro economico di sorta alla scadenza del periodo di affidamento o comunque del titolo di godimento del bene.

TITOLO 2 - USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I – Disciplina delle concessioni per l'uso degli impianti sportivi

Art. 7 - Tipologia delle concessioni

1. Gli impianti sportivi possono essere dati in gestione, in gestione ed uso o in semplice uso; le palestre scolastiche solo in uso.
2. Il Comune autorizza l'uso e, nel caso, la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste nonché le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, stabilendo anche le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a. concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
 - b. concessione d'uso, di natura temporanea o continuativa, di impianti privi di rilevanza economica nel più ampio ambito di affidamento della gestione;
 - c. concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica;
 - d. costruzione, ammodernamento e riqualificazione di impianti
4. L'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico viene regolamentato attraverso accordi tra il competente ufficio comunale e il Consiglio di Istituto, in base alla disponibilità degli spazi.

Art. 8 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune tiene conto della tipologia dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto e degli oneri diretti eventualmente posti a carico degli utilizzatori, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'avvio alla pratica sportiva dei giovani e l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso alla pratica sportiva da parte dei soggetti anziani, con disabilità o svantaggiati.
3. Le tariffe fissate annualmente sono di norma maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive o per gli eventuali fruitori non residenti o aventi sede nel Comune di Pisan di Prato.
4. Le tariffe per lo svolgimento di attività temporanea o occasionale/straordinaria sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al Comune per gli impianti gestiti in via diretta.
5. Le tariffe dovute per l'uso annuale di impianti sportivi vengono fatturate di norma a cadenza mensile e devono essere corrisposte entro 30 gg dalla fatturazione.
6. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza dalla concessione in uso nonché, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere nuove o diverse assegnazioni in uso o gestione di impianti sportivi comunali.
7. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 17 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 8/7/2015 e s.m.i., in materia di pagamento, rimborsi e conguagli della tariffa.
8. E' previsto l'uso gratuito degli spazi sportivi come meglio individuati nella deliberazione di determinazione delle tariffe:
 - a. per le iniziative di carattere istituzionale (promosse, organizzate e gestite dall'Amministrazione comunale) anche attraverso la collaborazione di Associazioni e soggetti terzi, o in convenzione con altri Enti pubblici;
 - b. per gli utilizzi da parte delle istituzioni scolastiche comunali;
 - c. per gli usi temporanei relativi ad attività che siano state riconosciute di particolare rilevanza dalla Giunta Comunale e relative all'avviamento allo sport ed alla promozione della pratica sportiva da parte dei bambini e dei giovani svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Pisan di Prato e per le attività svolte a favore di soggetti con disabilità o con disagio socio-sanitario a prescindere, in tal caso, dalla sede o residenza del soggetto organizzatore dell'iniziativa. Per le suddette finalità, nei casi di uso annuale o temporaneo di durata maggiore a 3 giorni, la Giunta comunale determina la

- misura del monte orario di utilizzo rispetto al quale riconoscere l'utilizzo gratuito anche tenendo conto, nel caso di gestione indiretta dell'impianto sportivo, di quanto eventualmente stabilito negli atti di affidamento;
9. E' prevista la riduzione tariffaria per l'uso temporaneo e continuativo degli spazi sportivi nella misura di seguito indicata:
 - a. alle associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali e comunque non aventi scopo di lucro con sede nel territorio comunale in misura del 15%;
 - b. per le iniziative promosse dagli istituti scolastici che hanno sede al di fuori del territorio comunale in misura del 30%;
 - c. per le iniziative cui sia stato formalmente accordato il patrocinio del Comune, ai sensi del vigente regolamento comunale, nella misura massima del 50%; la Giunta comunale, in sede di concessione del patrocinio, determina inoltre la misura del monte orario di utilizzo rispetto al quale riconoscere la riduzione tariffaria anche tenendo conto, nel caso di gestione indiretta dell'impianto sportivo, di quanto eventualmente stabilito negli atti di affidamento. Per le eventuali ore eccedenti il suddetto monte orario è previsto, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 11, il pagamento della tariffa in misura intera o ridotta se previsto.
 10. E' prevista la riduzione tariffaria per l'uso continuativo delle palestre scolastiche e degli altri spazi sportivi in caso di utilizzo diretto del soggetto affidatario della gestione, nella misura di seguito indicata:
 - a. alle associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali e comunque non aventi scopo di lucro con sede nel territorio comunale in misura del 25%;
 - b. per gli utilizzi diretti da parte del soggetto affidatario della gestione nel caso in cui questi sia uno dei soggetti di cui al successivo art. 12 c. 1 in misura del 35%.
 11. Nel caso possano trovare applicazione più misure agevolative tra quelle di cui ai precedenti commi da 8 a 10, si applica la singola misura più favorevole al richiedente con esclusione delle ulteriori e/o diverse.

Art. 9 - Programmazione delle concessioni in uso e finalità di assegnazione

1. L'ufficio comunale competente o il soggetto gestore nelle ipotesi di affidamento / concessione della gestione degli impianti sportivi, provvede alla programmazione degli utilizzi ed alla concessione in uso per ciascuna struttura sportiva comunale.
2. Le palestre scolastiche comunali vengono concesse in uso a terzi in orario extrascolastico. L'ufficio comunale competente provvederà annualmente a presentare formale istanza ai Consigli di Istituto per richiederne la temporanea disponibilità.
3. L'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive o ludiche ivi indicate e disciplinate.
4. L'assegnazione annuale degli spazi, da parte del Comune o del soggetto affidatario della gestione, avviene verificando l'adequatezza del tipo di attività sportiva che il richiedente vi intende praticare ai seguenti principi:
 - a. garanzia di imparzialità, eguaglianza, accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b. valorizzazione dell'attività agonistica garantendo alle associazioni o società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c. valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche e amatoriali nonché, per gli impianti di interesse locale, delle attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d. favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;

- e. garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport nella popolazione giovane;
 - f. garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione.
 - g. garantire, con particolare riferimento ai campi in erba naturale, adeguati limiti massimi di utilizzo ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche eventualmente fornite dal soggetto responsabile della gestione;
 - h. consentire, per quanto possibile, lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
5. L'assegnazione degli spazi avviene prioritariamente a favore dei soggetti con sede / residenza nel Comune di Piaso di Prato e/o iscritti all'Albo comunale delle Associazioni e secondo l'ordine di preferenza di cui al successivo art. 11 c. 1. Solo dopo aver soddisfatto le esigenze di soggetti con sede / residenza nel Comune le eventuali ulteriori disponibilità di spazi sono messe a disposizione di soggetti con sede / residenza nei Comuni confinanti e, in caso, anche non confinanti. Per specifici utilizzi relativi a situazioni o ad attività che siano state previamente riconosciute di particolare rilevanza dalla Giunta Comunale si prescinde dalla sede / residenza del soggetto che viene equiparato a quelli con sede / residenza nel Comune.
 6. La programmazione viene effettuata tenendo conto di quanto eventualmente stabilito negli atti di affidamento / concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi a terzi in corso di efficacia con riferimento all'annualità specifica della programmazione.
 7. In presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, il soggetto competente secondo sua propria valutazione discrezionale, può far precedere la fase della valutazione comparativa, da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.
 8. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione, fatti salvi gli eventuali esiti della conferenza preliminare di cui al precedente comma, avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i criteri di cui al documento **Allegato B** in base ai soggetti richiedenti e alle attività sportive da essi svolte. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti o tipologie di impianti potranno essere individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.
 9. Limitatamente al periodo temporale coincidente con l'anno scolastico e all'orario 8.00 / 13.00, le istanze di concessione presentate dalle istituzioni scolastiche cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale e riferite a impianti sportivi non assegnati alle istituzioni stesse, purché motivate da specifiche esigenze didattiche e curricolari, sono accolte con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra istanza. L'uso degli impianti conseguente alle concessioni di cui al presente comma, i cui utilizzi sono nella maggior misura possibile accorpati per giornate e orari di utilizzo al fine di evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione, è gratuito.
 10. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate, fermo restando che alle partite o gare ufficiali di campionato federale è attribuita priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa, ad eccezione delle iniziative di particolare interesse dichiarate tali dalla Giunta comunale con apposito atto. In caso di concomitanza tra gli orari di svolgimento di due o più gare, sarà data priorità alla gara relativa ai campionati di categoria superiore.
 11. Nel caso in cui il concessionario d'uso sia anche affidatario dei servizi di gestione e fra gli obblighi posti a carico di quest'ultimo sia previsto anche quello del rilascio delle concessioni in uso, l'uso sportivo dell'impianto da parte del gestore è disciplinato negli atti di affidamento della gestione secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. 12. Ove sul gestore non incomba l'obbligo di

provvedere al rilascio degli atti di concessione in uso dell'impianto , il gestore è equiparato, di regola, ai fini della concessione in uso, a tutti gli altri richiedenti ed è assoggettato alle regole di cui al presente articolo.

Art. 10 – Palestre scolastiche

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i., sono messi a disposizione per le esigenze delle realtà comunali come meglio indicate al comma 5 del precedente art. 9 e, ove possibile, di quelle dei comuni confinanti.
2. L'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali scolastiche sarà concesso nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma dopo le ore 17, ed è regolato da un provvedimento in cui sono dettagliate le modalità di utilizzo dell'impianto e gli adempimenti previsti.
3. Il concessionario d'uso delle palestre scolastiche deve provvedere, in proprio o in accordo con altri concessionari, alla regolare custodia e pulizia della palestra negli orari di utilizzo, garantendo altresì la perfetta pulizia dei locali prima del successivo ingresso da parte di altri utilizzatori o della scuola.
4. Con apposito accordo tra il Comune e l'Istituzione scolastica sono disciplinati i rapporti per l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte delle società e associazioni sportive, con particolare riferimento al loro eventuale utilizzo in orario extrascolastico da parte di centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della legge n. 86/2019).

Art. 11 - Modalità per l'assegnazione in uso

1. Il Comune assegna l'uso degli spazi negli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità e secondo quanto previsto dal precedente art. 9 c. 5:
 - a. Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva, a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, a Enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni o ad albi previsti dalla vigente normativa sull'associazionismo;
 - b. cittadini singoli o aggregazioni spontanee di cittadini ove possibile secondo quanto indicato al precedente art. 5 c. 2;
 - c. soggetti aventi finalità di lucro.
2. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, vengono presentate secondo le modalità e i tempi previsti dai relativi avvisi:
 - a. al Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dallo stesso;
 - b. ai soggetti gestori, per gli impianti affidati in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite negli atti di affidamento tra il Comune e lo stesso gestore e che verranno pubblicizzate dal Comune in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.
3. La domanda per l'uso annuale degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il termine fissato dai relativi bandi.
4. La domanda per l'uso occasionale/straordinario dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima della data richiesta. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già definite e/o avviate.
5. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune; un tanto anche ai fini delle tariffe d'utilizzo.
6. Il concessionario d'uso non può sub concedere l'uso dell'impianto assegnatogli.
7. Non saranno rilasciate concessioni d'uso a terzi nel caso di morosità nei confronti del Comune o dei gestori di impianti comunali a seguito di concessioni rilasciate, fintanto che non sarà dimostrato formalmente di aver saldato le situazioni pregresse, o di aver attuato un piano di rientro garantito

da apposita fidejussione.

Capo II – Affidamento della gestione di impianti sportivi

Art. 12 – Affidamento della gestione di impianti senza rilevanza economica

1. La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, in possesso di capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e sulla base dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari di seguito riportati.
2. Nella scelta dell'affidatario si terrà, in particolare, conto di:
 - a. anzianità ed esperienza nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
 - b. radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
 - c. esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
 - d. proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
 - e. organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
 - f. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati se compatibile;
 - g. accordi per la gestione integrata con altri soggetti del territorio;
 - h. compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - i. qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - j. per gli impianti di rilevanza comunale, pregresse esperienze in tema di organizzazione di eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale con particolare riferimento a quelli aventi come principali destinatari i bambini ed i giovani.
3. La Giunta Comunale potrà, con propria deliberazione, integrare i suddetti criteri ed indicare altresì gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti in relazione all'impianto sportivo interessato al fine comunque di favorire la promozione dello sport e la migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Compete altresì alla Giunta Comunale, sulla base dei suddetti criteri, definire la durata dell'affidamento comunque entro un limite massimo di nove anni.
4. L'affidatario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute negli atti di affidamento.
5. Il gestore deve consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi degli articoli precedenti ed adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista negli atti di affidamento o derivanti da provvedimenti del Comune.
6. Al gestore spetta:

- a. nel caso di cui al c. 11 del precedente art. 9 e se soggetto riconducibile a quelli di cui al precedente c. 1, in applicazione del principio di favore riconosciuto dal legislatore a tali soggetti nonché del generale principio di sussidiarietà orizzontale, la priorità all'utilizzo diretto di spazi, nella misura massima del 50% della disponibilità residua dagli utilizzi diretti del Comune e prioritario degli istituti scolastici comunali, per lo svolgimento di attività di formazione sportiva, avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva in favore di bambini e giovani; per gli ulteriori utilizzi, il gestore è equiparato ai fini della concessione in uso, a tutti gli altri richiedenti ed è assoggettato alla disciplina di cui al precedente articolo 9;
 - b. l'introito, se e nelle misure previste dagli atti di affidamento, delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - c. l'eventuale gestione di bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto se ciò sia stato previsto nell'atto di affidamento;
 - d. il corrispettivo per la gestione, come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta dell'affidatario;
 - e. lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
 - f. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Settore competente.
7. Il gestore è tenuto a redigere una relazione annuale economico gestionale, relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto a fini statistici.
8. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune e sono rimosse ai sensi del precedente art. 8. Il gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 13 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua tramite una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, e comporta la corresponsione di un canone al Comune.
- 2. Per quanto riguarda la durata della concessione, la scelta del concessionario, suoi diritti e obblighi, si applica la specifica disciplina posti in materia di contratti pubblici.
- 3. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune e astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione.
- 4. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che può essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.
- 5. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo, fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.
- 6. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.

Art. 14 - Ammodernamento e costruzione impianti sportivi

- 1. L'affidamento dei lavori di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi è regolata dalla legge ed in particolare dall'art. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2/2021 n. 38 e s.m.i. recante misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della

- normativa in materia di ammodernamento o costruzione degli impianti sportivi.
2. Si intendono compresi tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali.

TITOLO 3 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari, ove le circostanze lo consentano, e con congruo anticipo.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
3. La sospensione viene prevista negli atti concessori anche con riguardo a comportamenti scorretti del concessionario.
4. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d'uso e all'eventuale gestore.

Art. 16 - Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino essere:
 - a. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b. trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c. trasgressori delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e/o dal competente ufficio del Comune;
 - d. responsabili per danni alle strutture degli impianti sportivi o delle palestre scolastiche e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

Art 17 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

1. Per le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quota associativa, che si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, il concessionario d'uso deve prevedere la presenza di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nel tempo vigente.
2. Negli impianti sportivi comunali vige il rispetto delle norme nel tempo vigenti in materia di dotazioni di sicurezza e di pronto intervento quali ad esempio i defibrillatori.

Art. 18 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto al corretto uso dell'impianto sportivo nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
1. Nel caso di affidamento o concessione della gestione dell'impianto, il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che

- vi si svolge.
2. Il soggetto gestore ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze.
 3. Nel caso di affidamento o concessione della gestione, i poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi, delle attrezzature e degli accessori relativi, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui gestori e/o concessionari.

Art. 19 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a. per le forme di affidamento o concessione in gestione degli impianti sportivi, al vigente Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, alla delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 per gli impianti con e senza rilevanza economica; Legge 8 agosto 2019 n. 86 "Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"; D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 "Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi";
 - b. per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR n. 567 del 10.10.1996 e art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021; Legge 8 agosto 2019 n. 86 "Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione";
 - c. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla vigente normativa in materia;
 - d. per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente, nonché al Regolamento delle entrate del Comune di Pesian di Prato.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Restano in vigore le assegnazioni, affidamenti, concessioni o convenzioni per la gestione o l'utilizzo di impianti sportivi comunali in corso di vigenza alla data di adozione del presente regolamento ed alle condizioni nelle stesse stabilite fino alla loro naturale scadenza. Le stesse non sono di norma prorogabili.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per gli impianti sportivi" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/10/2018 e s.m.i. .

ALLEGATO A – Elenco impianti sportivi comunali

Impianti sportivi di interesse comunale

1. Polisportivo comunale “Degano e Zorzi” – Pasian di Prato
2. Palazzetto dello Sport “Mario Vecchiato” – Pasian di Prato

Impianti sportivi di interesse locale

1. Campo sportivo “Foschiani” - Colloredo di Prato;
2. Campo sportivo - Santa Caterina
3. Palestra scolastica annessa alla Scuola media Pasian di Prato
4. Palestra scolastica annessa alla Scuola primaria di Passons
5. Area gioco calcetto / bocce Parco degli Armeni – Pasian di Prato
6. Area gioco basket / calcetto Parco Azzurro – Passons
7. Area gioco basket / tennis – Scuola media Pasian di Prato

Impianti sportivi comunali con rilevanza economica

1. Nessuno

Impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica

1. Polisportivo comunale “Degano e Zorzi” – Pasian di Prato
2. Palazzetto dello Sport “Mario Vecchiato” – Pasian di Prato
3. Campo sportivo “Foschiani” - Colloredo di Prato;
4. Campo sportivo - Santa Caterina
5. Palestra scolastica annessa alla Scuola media Pasian di Prato
6. Palestra scolastica annessa alla Scuola primaria di Passons
7. Area gioco calcetto / bocce Parco degli Armeni – Pasian di Prato
8. Area gioco basket / calcetto Parco Azzurro – Passons
9. Area gioco basket / tennis – Scuola media Pasian di Prato

ALLEGATO B – CRITERI OPERATIVI PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le assegnazioni degli spazi negli impianti sportivi comunali avverranno, sulla base delle domande presentate, seguendo, in ordine, le priorità stabilite dall'art. 11 c.1.
2. All'interno di ciascuna priorità, nel caso in cui su uno o più spazi si concentri la richiesta di più soggetti, verrà formulata una graduatoria, dal punteggio maggiore a quello minore, applicando i criteri di seguito indicati per le diverse tipologie di impianto.
3. In caso di parità di punteggio, lo spazio sarà assegnato alla società/associazione utilizzatrice nell'anno precedente dello spazio richiesto e dalla stessa non rinunciato.
4. Nell'impossibilità di applicare il suddetto criterio, lo spazio sarà assegnato alla società/associazione con il maggior numero di atleti/praticanti residenti nel Comune di Passignano di Prato e, in caso di ulteriore parità, alla società/associazione con il maggior numero di atleti/praticanti.
5. Per consentire un equo utilizzo degli spazi pubblici, salvo maggiore disponibilità degli stessi, ai soggetti richiedenti potrà essere concesso un numero massimo di due turni settimanali, se disponibili, per ogni squadra o corso.
6. I turni di assegnazione avranno, di norma, la durata da un minimo di un'ora ad un massimo di un'ora e trenta minuti, salvo maggiore/diversa disponibilità.
7. Le assegnazioni verranno effettuate in modo che non vi siano frazioni di ora liberi tra un turno e quello successivo. A tal fine potranno essere accorpate in unica giornata diverse richieste provenienti dallo stesso soggetto anche relative a squadre/corsi diversi.
8. Potranno a tal fine essere introdotte modifiche di modesta entità agli orari dei turni rispetto alla richiesta.
9. Al fine di garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi, verranno privilegiate le richieste relative all'intero anno sportivo, rispetto a quelle relative a frazioni di esso.

Impianti sportivi di interesse comunale

1	Tipologia dell'attività da svolgere nell'impianto	attività sportiva agonistica	4
		attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico	3
		attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse	2
		attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili	2
		attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani	2
		attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini	1
2	Natura dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto	Professionistica	4
		Dilettantistica	3
		Amatoriale	2
		Motoria e socio ricreativa	1
3	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI	Si	2
		No	1
4	Anzianità di affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI	fino a cinque anni	1
		da cinque a dieci anni	2
		oltre dieci anni	3
5	Tipologia di campionato a cui si partecipa	Federale europeo	4
		Federale nazionale	3
		Organizzato da EPS	2
		Non riconosciuto da alcun organismo sportivo / nessun campionato	1
6	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa	Internazionale	6
		Nazionale	5
		Interregionale	4
		Regionale	3
		Provinciale	2
		Locale o Nessun campionato	1
7	Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)	Esclusivamente sportiva	3
		Mista (sportiva e non sportiva)	2
		Non sportiva	1
8	Sede del richiedente	Ubicata nel territorio comunale	4
		Ubicata nel territorio di comuni contermini	2
		Ubicata in territorio diverso dai precedenti	1
9	Numero complessivo atleti / praticanti riconducibili al richiedente	fino a 20	1
		da 20 a 50	2
		da 50 a 100	3
		da 100 a 200	4
		oltre 200	5
10	Numero complessivo atleti / praticanti riconducibili al richiedente residenti nel Comune di Piasan di Prato	fino a 20	1
		da 20 a 50	2
		da 50 a 100	3
		oltre 100	4
11	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	Coincidente con l'anno di attività sportiva	4
		Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre	3
		Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre	2
		Inferiore ad un trimestre	1
12	Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile	Si	2
		No	1

Impianti sportivi di interesse locale

1	Tipologia dell'attività da svolgere nell'impianto	attività sportiva agonistica	1
		attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico	1
		attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse	2
		attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili	2
		attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani	2
		attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini	2
2	Natura dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto	Professionistica	1
		Dilettantistica	2
		Amatoriale	2
		Motoria e socio ricreativa	2
3	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI e/o iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni	Sì	2
		No	1
4	Anzianità di affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI o, per le Associazioni solo iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, anzianità di fondazione	fino a cinque anni	1
		da cinque a dieci anni	2
		oltre dieci anni	3
5	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa	Regionale o superiore	1
		Provinciale	2
		Locale o Nessun campionato	3
6	Sede del richiedente	Ubicata nella stessa località dell'impianto	5
		Ubicata nel territorio comunale	4
		Ubicata nel territorio di comuni contermini	2
		Ubicata in territorio diverso dai precedenti	1
7	Numero complessivo atleti / praticanti riconducibili al richiedente	fino a 20	1
		da 20 a 50	2
		da 50 a 100	3
		da 100 a 200	4
		oltre 200	5
8	Numero complessivo atleti / praticanti riconducibili al richiedente residenti nel Comune di Pisan di Prato	fino a 20	1
		da 20 a 50	2
		da 50 a 100	3
		oltre 100	4
9	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	Coincidente con l'anno di attività sportiva	4
		Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre	3
		Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre	2
		Inferiore ad un trimestre	1
10	Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile	Sì	2
		No	1
11	Attività sportiva rivolta prevalentemente agli anziani	Sì	2
		No	1
12	Attività sportiva rivolta prevalentemente ai soggetti con disabilità o appartenenti a categorie fragili	Sì	2
		No	0